



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 14 del 22.01.2013**

RICORSO AL TAR PER LA LOMBARDIA PROMOSSO DALL'IMPRESA "COSTRUZIONI EDILI TREVISAN PIETRO & C. S.N.C." PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DEGLI ATTI DEL DIRETTORE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO PROT. GEN. N. 81513 DEL 22.10. 2012 E PROT. GEN. N. 95948 DEL 18.12.2012, E DELLE NOTE DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA N. PROT. GEN. 84838 DEL 7.11.2012 E , PROT. GEN. N. 90925 DEL 29.11.2012. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

VERBALE

Il 22 gennaio 2013 alle ore 10:25 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Chittò	Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi	Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani	Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi	Elena	Assessore	SI
5	Innocenti	Rita	Assessore	SI
6	Marini	Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio	Virginia	Assessore	SI
8	Perego	Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Ricorso al TAR per la Lombardia promosso dall'impresa "Costruzioni edili TREVISAN PIETRO & C. s.n.c." per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti del Direttore del Settore Governo del Territorio Prot. Gen. n. 81513 del 22.10. 2012 e Prot. Gen. n. 95948 del 18.12.2012, e delle note del Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia n. Prot. Gen. 84838 del 7.11.2012 e , Prot. Gen. n. 90925 del 29.11.2012. Costituzione in Giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Lombardia promosso dall'impresa "Costruzioni edili TREVISAN PIETRO & C. s.n.c.", per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti del Direttore del Settore Governo del Territorio Prot. Gen. n. 81513 del 22.10. 2012 e Prot. Gen. n. 95948 del 18.12.2012, e delle note del Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia n. Prot. Gen. 84838 del 7.11.2012 e , Prot. Gen. n. 90925 del 29.11.2012 in relazione al Permesso di costruzione n. 70/2009 per la realizzazione di due palazzine sull'area posta in viale Casiraghi n. 222 all'interno del comparto di cui al P.I.I. "Ex Carmine";
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto l'avv. Paolo Sabbioni con studio in Milano via San Vincenzo n. 12, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In data 12 gennaio 2013 l'impresa "Costruzioni edili TREVISAN PIETRO & C. s.n.c." ha notificato il proprio ricorso promosso avanti al TAR Lombardia per ottenere, previa sospensiva:

1. l'annullamento dell'ordinanza Prot. Gen. n. 81513, del 22.10. 2012 e della nota Prot. Gen. n. 95948 del 18.12.2012, entrambe disposte dal Direttore del Settore Governo del Territorio, nonché delle note del Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia n. Prot. Gen. 84838 del 7.11.2012 e , Prot. n. 90925 del 29.11.2012, atti questi tutti disposti in relazione al Permesso di costruzione n. 70/2009 per la realizzazione di due palazzine sull'area posta in viale Casiraghi n. 222 all'interno del comparto di cui al P.I.I. "Ex Carmine";
2. l'accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere sulla istanza di proroga del termine per conclusione lavori presentata l'8.8.2012;
3. l'ordine di esibizione dei documenti richiesti con le istanze di accesso depositate il 22.11.2012.

In particolare, la ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti sopra indicati al punto 1. sostenendo che con i medesimi il Comune ha di fatto sospeso a tempo indeterminato i lavori di costruzione di cui al Permesso di costruzione n. 70/2009 per la realizzazione di due palazzine nell'area di viale Casiraghi n. 222, rinviando sine die ogni determinazione sull'istanza di proroga

del permesso di costruzione e rigettando l'istanza di prosecuzione dei lavori subordinandone l'assenso futuro ad una modifica progettuale.

Alla luce di quanto eccepito, sentito il parere del Settore Governo del Territorio sull'interesse del Comune a sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati, si ritiene opportuno costituirsi nel giudizio per contrastare tutte le contestazioni e deduzioni svolte dalla ricorrente con il ricorso in oggetto.

Al riguardo, peraltro, in relazione alla domanda di sospensiva e all'oggetto del ricorso che riguarda anche la materia del silenzio e dell'accesso agli atti, si evidenziano i ristretti termini processuali previsti per gli adempimenti necessari per la costituzione in giudizio.

In conseguenza, constatando la complessità e la specificità della materia che coinvolge sia aspetti dell'edilizia privata che dell'urbanistica, nonché l'attuale carico di lavoro del Servizio Legale contratti incompatibile con l'assunzione della difesa nel presente giudizio, si ritiene opportuno conferire l'incarico di patrocinio ad un legale esterno.

Pertanto, dando atto che sulla fattispecie specifica dedotta nel ricorso sono già espresse valutazioni legali in seno all'incarico di consulenza e l'assistenza legale alla gestione delle pratiche edilizie di competenza del SUE affidato a professionista esterno per l'anno 2012, valutata la necessità di assicurare uniformità tra i procedimenti del medesimo SUE e coerenza ed efficacia della difesa, si propone di costituirsi in giudizio individuando, già fin d'ora, quale difensore il medesimo professionista di cui al richiamato incarico e cioè l'avv. Paolo Sabbioni con studio in Milano via San Vincenzo n. 12 rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 14 gennaio 2013

IL FUNZIONARIO
(Avv. Stefania Festucci)